



Servizio: Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione

Settore: CPI comma 5 art.19 L.R.9/2016 - SASSARI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 765 del 01-04-2022

**Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.**

OGGETTO:	AVVIAMENTO A SELEZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, RISERVATO AGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI CUI ALL'ART. 18 LEGGE 12.03.1999 N. 68, DEI CPI REGIONALI DI N. 4 (QUATTRO) UNITA' – CAT. B DEL CCNL SANITA', PRESSO L' EX AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE- ATSSARDEGNA ORA ARES SARDEGNA– SEDE LAVORATIVA SASSARI – LANUSEI- SANLURI- APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ELENCO ESCLUSI.
-----------------	--

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante "Modalità e tempi di attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali", che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell'art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro";

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO, inoltre, l'art. 11 dello Statuto che prevede che l'ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come nel regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono stati attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali dell'ASPAL;

VISTO l'articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell'ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;

VISTO l'articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore generale dell'ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante "Approvazione preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro", approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016;

VISTA la determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ASPAL integrata dalla determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018 (convalidata

dalla determinazione n. 887/ ASPAL del 04.04.2019);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.53 del 12.05.2020 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07.05.2021, recante "Nomina Direttore generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 art. 14." con la quale la Dott.ssa Maika Aversano viene nominata Direttore generale dell'Aspal, subordinando la nomina alla condizione sospensiva della positiva verifica dei requisiti richiesti per la nomina, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 9 del 2016 da parte della Direzione generale del Personale e Riforma della Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/15 del 5 luglio 2021, recante "Presenza d'atto controllo requisiti dichiarati. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, art.14", con la quale si prende atto dell'esito positivo dell'istruttoria fatta dagli uffici della Direzione del Personale e Riforma della Regione in merito alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla Dr.ssa Maika Aversano in sede di partecipazione alla procedura di selezione per la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

PRESO ATTO che nella medesima Deliberazione n. 26/15 del 5 luglio 2021 si dà mandato al Direttore del Servizio Risorse Umane e Formazione dell'Aspal di sottoscrivere il relativo contratto ai sensi dell'Art. 14, comma 3, della Legge Regionale n. 9/2016;

VISTA la Determinazione n. 2241/Aspal del 07.07.2021 con la quale si approva il contratto repertoriato al n. 28/2021 regolante il rapporto di lavoro a tempo determinato tra l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e la dott.ssa Maika Aversano;

VISTA la Determinazione n. 99/Aspal del 18.01.2022, recante "Conferimento funzioni di direttore ad interim del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione" al Dott. Eugenio Annicchiarico, già direttore titolare del Servizio "Coordinamento dei servizi territoriali e governante" giusta determinazione n. 3382 del 17.11.2021

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 – Legge di Stabilità 2022;

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 – Bilancio di previsione triennale 2022-2024;

VISTA la Determinazione n. 911/Aspal del 25.03.2021 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3, quarto comma, del D.LGS 118/2011 esercizio finanziario 2020" così come rettificata dalla Determinazione 1122/Aspal del 09.04.2021;

VISTA la Determinazione n. 1020/ASPAL del 31.03.2021 concernente "Approvazione Bilancio di previsione 2021 - 2023 dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R. 9/2016";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/37 del 16.04.2021 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta all'immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 1020/ASPAL del 31.03.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 dell'ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 1254/ASPAL del 16.04.2021 concernente l'approvazione del Programma Annuale delle Attività 2021 ex art. 14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello Statuto;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti" così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017

VISTO l'art. 16 della legge 56/87, il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche effettuano gli avviamenti a selezione per l'assunzione dei lavoratori, da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento;

VISTO il DPR n. 246 del 18 giugno 1997 "Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici";

VISTA la legge 12.03.99 n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che persegue la finalità della promozione, dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

VISTO, in particolare, l'art. 18, 2 comma della legge 68/1999 che prevede che " In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un

punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. (omissis)”

VISTA la Legge 23.11.1998 n.407 avente ad oggetto: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”. Art. 1 comma 2;

VISTO il D. Lgs.165/01 e ss.mm. Recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 che all'art. 3 - comma 123 prevede che le disposizioni relative al collocamento obbligatorio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 407/1988 art. 1 comma 2) sono estese, anche "agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro"

VISTA la Delibera di G.R. n.33/18 del 08.08.2013 avente ad oggetto” Avviamento a selezione delle persone con disabilità indicate dalla Legge n. 68/1999, art.1, presso Amministrazioni ed Enti pubblici ai sensi del D.P.R. n 487/1994 e in conformità alla disciplina della Legge n.56/87, art.16. Procedimento concernente gli avviamenti presso amministrazioni ed enti pubblici con competenza territoriale non coincidente con quella di una sola Provincia”;

VISTA la Delibera di G.R. n. 53/43 del 20.12.2013 in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità indicate dalla Legge n. 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” avente ad oggetto “Eliminazione delle graduatorie provinciali annuali e criteri di formazione delle graduatorie delle persone iscritte agli elenchi della Legge n. 68/1999 in caso di avviamenti a selezione presso gli Enti Pubblici, e in caso di richiesta numerica da parte dei datori di lavoro privati”

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia del Lavoro n. 27730/2698 del 22.06.2015 avente ad oggetto “Legge n. 68/1999 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Collocamento mirato delle persone con disabilità. Eliminazione delle graduatorie provinciali annuali e criteri di formazione delle graduatorie delle persone iscritte agli elenchi della legge n. 68/99 in caso di avviamenti a selezione presso gli Enti Pubblici, e in caso di richiesta numerica da parte dei datori di lavori privati. Definizione circolare sul carico familiare”.

VISTO il D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 10 dicembre 2014 n. 183;

VISTO il D.Lgs. 151 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183” e in particolare il CAPO I - Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità;

VISTO il D. Lgs. 185 del 24 settembre 2016 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015 n. 81, e 14 settembre 2015 n. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13 della legge 10 dicembre 2014 n. 183;

VISTA la Delibera di G.R. n.64/2 del 02.12.2016 avente ad oggetto “Adeguamento alle disposizioni del D. Lgs 150/2015 dei parametri di calcolo e definizione relativi allo stato di disoccupazione;

VISTO il D.lgs 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota del Direttore del Servizio Politiche a favore dei soggetti a rischio di esclusione n. 108943 del 02.11.20217 che prevede che “Nel caso di Avviamenti a selezione attivati su richiesta delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Sassari e Cagliari, gli uffici dovranno applicare quanto disposto dalla

Deliberazione di Giunta Regionale n. 33/18 del 8/8/2013, in quanto trattasi di Enti pubblici con competenza territoriale non coincidente con quella di una sola provincia. Nello specifico, considerato che per la particolare attività svolta dalle due Aziende, non si può asserire che le stesse abbiano competenza territoriale limitata solo ad alcune province piuttosto che ad altre, si dispone che gli avviamenti a selezione debbano coinvolgere l'intero territorio regionale”.

VISTA la Direttiva n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente come oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”

RICHIAMATA la nota interna protocollo n. 49569 del 08.09.2020 recante “Emergenza COVID_19 – disposizioni straordinarie per il riavvio e la gestione dei procedimenti di preselezione e avviamento a selezione L. 68/99 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria”;

CONSIDERATO che, in attuazione della misura di prevenzione della corruzione “omogeneizzazione avvisi / concorsi / selezioni derivanti da Regolamenti che approvano schemi di avvisi, concorsi e selezioni” - misura 8.2.1. del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASPAL, si è provveduto a sottoporre a parere del RPTC e del Settore Giuridico amministrativo dell'ASPAL i format degli avvisi pubblici e i moduli di domanda degli avviamenti a selezione art 1, art 18 e Centralinisti non vedenti;

VISTA la nota prot n. 46707 del 17/08/2020 a firma del Direttore del Servizio Sistemi informativi, Affari Legali, Anticorruzione e Controlli – Settore Giuridico Amministrativo e considerato di dover aderire alle osservazioni espresse dallo stesso;

VISTA la Convenzione ex art 11 L.68/1999, riservata alle categorie di cui all'art. 18 della suddetta legge, stipulata con l'ATSSARDEGNA- AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE, e approvata con determinazione n.1056 del 06.04.2021;

VISTA la nota protocollo ASPAL n.73548 del 09.08.2021 del Direttore del Servizio Politiche a favore dei soggetti a rischio di esclusione avente ad oggetto “Legge 68/99.note di integrazione al Vademecum operatori collocamento mirato servizi ai cittadini inerenti alla gestione del patto di servizio e dei colloqui L.68/99 e ai criteri di accesso alle liste categorie protette art 18.c.2 L.68/99”;

VISTA la nota protocollo ASPAL n. 73772 del 10.08.2021, presentata da ATSSARDEGNA- AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE, con la quale si richiedeva l'avviamento a selezione a tempo pieno e indeterminato di 4 (quattro) unità iscritte ai sensi dell'art 18 L.68/99 (categorie protette) per la qualifica di coadiutore amministrativo appartenente alla categoria B del CCNL Sanità, da assegnare alle sedi di SASSARI (1 unità), LANUSEI (1 unità), SANLURI (2 unità);

VISTA la determina n.2933 del 30.09.21 avente ad oggetto “approvazione avviso pubblico di avviamento a selezione a tempo pieno e indeterminato, riservato agli iscritti nelle liste di cui all'art. 18 L.12.03.1999 n. 68 dei CPI regionali, di n. 4 (quattro) unità – coadiutori amministrativi Cat. B del CCNL sanità, per l'Azienda Tutela della Salute-ATSSardegna;

DATO ATTO, pertanto, che, stante l'ambito territoriale di competenza del soggetto richiedente, l'avviso pubblico, predisposto dal Centro per l'Impiego comma 5 art. 19 LR 9/2016 di SASSARI in quanto territorialmente competente, è stato inviato anche ai CPI comma 3 e comma 5 art. 19 LR 9/2016 di tutta la Regione;

TENUTO CONTO CHE il suddetto Avviso prevedeva l'apertura della chiamata in data 08.10.2021 e la chiusura della stessa in data 21.10.2021 e che nei termini suddetti sono pervenute n. 150 domande di cui:

n.50 domande presso il CPI c.5 di Sassari (prot n. 651 del 10.01.22 CPI Alghero, prot. N.2502 del 14.01.2022 CPI Bonorva, prot.n.3232 del 18.01.2022 CPI Castelsardo, prot.n. 3768 del 20.01.2022 CPI Ozieri)

- n. 6 domande presso il CPI c.5 di Olbia (prot n.142382 del 10.12.2021)
- n.18 domande presso il CPI c.5 di Nuoro (prot n.394 del 05.01.2022)
- n.10 domande presso il CPI c.5 di Lanusei (prot n.20334 del 24.03.2022)
- n.20 domande presso il CPI c.5 di Oristano (prot n. 9173 del 11.02.2022)
- n.21 domande presso il CPI c.5 di Sanluri (prot n. 11432 del 21.02.2022)
- n. 1 domanda presso il CPI c.5 di Carbonia (prot n. 120596 del 01.12.2021)
- n.21 domande presso il CPI c.5 di Cagliari (prot n. 117202 del 30.11.2021)

CONSIDERATO che sono pervenute fuori termine n.3 domande per le quali si è già provveduto a fornire riscontro agli interessati (prot n. 108167 del 24.11.2021 e n. 156553 del 28.12.2021 e prot. n. 18789 del 18.03.2021);

ATTESO che il Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione- CPI di Sassari ha proceduto:

- alla formazione della graduatoria composta da n.81 candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando (Allegato A);
- alla stesura dell'elenco composto da n. 66 candidati che sono stati esclusi dalla graduatoria suddetta con l'indicazione della relativa causa di esclusione (Allegato B);

CONSIDERATO che il bando prevede l'assegnazione in 3 sedi di lavoro differenti (n.1 unità su Sassari, n.1 unità su Lanusei e n.2 unità su Sanluri) e che pertanto, il/la candidato/a, che abbia superato la prova selettiva, potrà scegliere la sede di lavoro tenuto conto dell'ordine di graduatoria e delle sedi disponibili al momento della suddetta scelta;

CONSIDERATO che a seguito della L.R. n. 24 del 11.09.2020 "Riforma sanitaria della Regione Sardegna" si è verificata l'estinzione dell'Azienda Tutela della Salute ATSSardegna e la costituzione dell'Azienda Regionale Salute ARES Sardegna e di 8 ASL (Sassari, Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano, Sulcis e Cagliari);

VISTA la nota n. 21069 del 29.03.2022 con la quale l'Azienda Regionale Salute-Ares Sardegna ha confermato di voler dar corso, in capo alla stessa, alla procedura di avviamento a selezione in oggetto a suo tempo attivata con l'estinta ATS Sardegna;

TENUTO CONTO che i suddetti allegati sono agli atti del CPI di Sassari per un eventuale accesso, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

PRESO ATTO CHE gli atti risultano conformi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente e dalle ulteriori disposizioni emanate dalla RAS e che il presente provvedimento non necessita di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria;

Per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

- 1) Di approvare e procedere alla pubblicazione della graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 (quattro) unità con la qualifica di coadiutori amministrativi Cat. B del CCNL sanità, iscritte ai sensi dell'art. 18 L.68/99 (categorie protette) e ss.mm.ii., presso l'ex azienda Tutela della Salute- ATSSardegna ora ARES Sardegna - sede lavorativa Sassari, Lanusei, Sanluri (allegato A);
- 2) Di approvare e procedere alla pubblicazione dell'elenco degli esclusi relativamente al suddetto avviamento a selezione, allegato alla presente come Allegato B, come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di dare atto che i predetti Allegati A e B verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'ASPAL: <http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/concorsieselezioni/> "disabili e categorie protette – L.68/1999", nella Bacheca di Sardegna Lavoro, nella versione contenente i dati dei lavoratori identificati esclusivamente attraverso codici nel rispetto della disciplina vigente dettata in materia di protezione dei dati personali degli interessati;
- 4) Di dare atto che i suddetti allegati risultano agli atti del CPI per un eventuale accesso, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Avverso la presente determinazione può essere presentato:

RICORSO GERARCHICO (L.R. 31/1998 art. 21 comma 7) al Direttore Generale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto

RICORSO STRAORDINARIO al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

AZIONE GIURISDIZIONALE ORDINARIA. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche e in qualsiasi altro caso di lesione di un diritto soggettivo, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

RICORSO GIURISDIZIONALE PER ACCERTAMENTO DELLA NULLITA'. Ai sensi dell'art. 31 della L. 104/2010 la domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge (escluse quelle di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b concernenti gli atti nulli per violazione o elusione del giudicato), si propone entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Visto del CPI comma 5 art.19 L.R.9/2016 - SASSARI
MARTINA ANGELA MARIA NIEDDU

Visto del Settore

Il Direttore del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione
F.to EUGENIO ANNICCHIARICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate